

I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2008)	Obbligo di iscriz. Libri obbligatori	Obbligo assicurativo INAIL	Obblighi C.O.T. (D.I. 30/10/2007)	Obbligo M.D.V. (L. n. 188/2007)	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Co.Co.Pro.	art. 61, co.1, D.lgs. 276/2003	a) Progetto o Programma; b) Autonomia del collaboratore; c) Coordinazione col committente; d) Irrilevanza del tempo impiegato. E' necessaria la forma scritta.	si	si	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00	si	si	Si, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.	si	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Mini Co.Co.Co.	art. 61, co.2, D.lgs. 276/2003	Come Co.Co.Pro., ma con le seguenti limitazioni: - durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni; - ammontare di compensi inferiore a 5.000 euro. Non è necessario né il progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.	si	si	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00	si	si	Si, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.	si	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	no	no	nessuna	no	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett. l), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi oltre i 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	Si (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. INPS n. 103/2004)	Si (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. INPS n. 103/2004)	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00	no	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett. i), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;

I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2008)	Obbligo di iscriz. Libri obbligatori	Obbligo assicurativo INAIL	Obblighi C.O.T. (D.I. 30/10/2007)	Obbligo M.D.V. (L. n. 188/2007)	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Lavoro Occasionale Accessorio	art. 70, e ss., D.Lgs. n. 276/2003	<p>Settori e attività:</p> <p>a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;</p> <p>b) insegnamento privato supplementare;</p> <p>c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;</p> <p>d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;</p> <p>e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza;</p> <p>e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;</p> <p>e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.</p> <p>Altri requisiti:</p> <p>1) Per il lavoratore il trattamento economico non potrà superare € 5.000 nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente;</p> <p>2) Le imprese familiari possono utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore a € 10.000 per ciascun anno fiscale;</p> <p>3) Il pagamento del corrispettivo a favore dei lavoratori deve essere effettuato esclusivamente attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è pari a € 10,00 (D.M. 30/09/2005).</p>	Si in generale; No limitatamente alle imprese familiari.	Si in generale; No limitatamente alle imprese familiari.	In generale il 13% del valore nominale del buono; Per le imprese familiari si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.	No in generale; Si limitatamente alle imprese familiari.	(a titolo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, viene tuttavia trattenuto e versato dal concessionario che effettua il pagamento il 7% del valore nominale del buono all'INAIL) Si per le imprese familiari , per le quali si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.	no	no	Esenti da imposizione fiscale (art. 72, co. 3, D.Lgs. 276/03, come modificato dal D.Lgs. 251/04)
Associazione in Partecipazione (con apporto lavorativo)	artt. 2549-2554 Cod.Civ. - Art. 86, co. 2 Legge n. 276/03	<p>a) Apporto di lavoro in cambio di una partecipazione agli utili;</p> <p>b) Effettiva partecipazione ed adeguate remunerazioni a chi lavora, seppure in misura variabile;</p> <p>c) Autonomia dell'associato e mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione all'associante;</p> <p>d) Gestione dell'impresa da parte dell'associante, salvo l'obbligo di rendiconto;</p> <p>e) Prevalenza delle modalità di lavoro e di remunerazione aleatoria tipiche dell'associazione in partecipazione rispetto alle modalità di lavoro e di retribuzione fissa più proprie del lavoro subordinato;</p>	si	si	<p>a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;</p> <p>b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.</p> <p><u>Tali contribuzione è posta per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato</u> (art. 43, co. 1 L. n. 326/03, e Circ. INPS. n. 57/2004).</p> <p>Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00</p>	si	si	Si, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.	si	<p>a) Apporto di solo lavoro: reddito di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, lett. c), TUIR), soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;</p> <p>b) Apporto misto di capitale e lavoro (o di solo capitale): reddito di capitale (art. 44, co. 1, lett. f), TUIR), se effettuato un conferimento di capitale e comunque limitatamente al valore dell'apporto di capitale stesso, soggetto a ritenuta d'acconto del 12,5% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.</p>